



PIETRO CIARLETTA  
Notaio in Osimo

Repertorio n. 21140 Raccolta n. 12016 --  
----- **ATTO COSTITUTIVO** -----  
----- della -----  
----- "**FONDAZIONE MICHELE SCARPONI**" -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----  
L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio, in  
Filottrano, presso il Palazzo Municipale, Sala Consiliare. ---  
----- il giorno 8.5.2018 -----  
Avanti a me, dr. Pietro CIARLETTA, Notaio in Osimo, con stu-  
dio in Via San Gennaro n. 28, iscritto al Collegio Notarile  
del Distretto di Ancona, assistito dai signori: -----  
- DIOTALLEVI Marco nato ad Osimo il giorno 3 maggio 1976, re-  
sidente in Numana, Via del Torrente n. 4; -----  
- MARANI Maria Elena nata a Fabriano il giorno 21 dicembre  
1983, residente in Fabriano Piazza Garibaldi n. 37; -----  
testi a me noti e, come gli stessi mi dichiarano idonei a  
norma di legge, -----  
----- SONO PRESENTI -----  
- **SCARPONI Giacomo** nato a Montefano il giorno 22 febbraio  
1950, residente in Filottrano, Via San Marino n. 15/A, codice  
fiscale SCR GCM 50B22 F496Z; -----  
- **MARINELLI Flavia** nata a Osimo il giorno 6 febbraio 1956,  
residente in Filottrano, Via San Marino n. 15/A, codice fi-  
scale MRN FLV 56B46 G157V; -----  
- **SCARPONI Marco** nato a Jesi il giorno 26 novembre 1977, re-  
sidente in Filottrano, Via San Marino n. 15/A, codice fiscale  
SCR MRC 77S26 E388F; -----  
- **SCARPONI Silvia** nata a Jesi il giorno 27 maggio 1985, resi-  
dente in Filottrano, Via San Marino n. 15/A, codice fiscale  
SCR SLV 85E67 E388D. -----  
Detti componenti, delle cui identità personali io Notaio sono  
certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il qua-  
le convengono e stipulano quanto segue: -----  
**ARTICOLO 1:** È costituita la "FONDAZIONE MICHELE SCARPONI". ---  
La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio  
2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore): fino all'istituzio-  
ne del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si  
applicano le disposizioni del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460  
(disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla  
norma sopra richiamata. -----  
Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo  
Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella cor-  
rispondenza la denominazione "**FONDAZIONE MICHELE SCARPONI -**  
**ETS**". Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella deno-  
minazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno  
distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. -----  
La sede della Fondazione è fissata in Comune di Filottrano. --  
Attualmente la sede della Fondazione, in Comune di Filottra-  
no, viene fissata in Via San Marino n. 15/A. -----  
**ARTICOLO 2:** La Fondazione non ha scopo di lucro e viene co-

Registrato  
in ANCONA

il 14/05/2018  
al n° 3386  
serie 1T  
€ 200,00

stituita con lo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria di Michele Scarponi (Jesi, 25 settembre 1979 - Filottrano, 22 aprile 2017) affinché la sua eredità costituita da valori umani, civili e sportivi, vissuti intensamente giorno dopo giorno, con il sorriso, l'allegria, la fatica e la fiducia in un futuro migliore, non vada mai perduta; nonché di tutelare l'immagine sportiva, civile e sociale di Michele Scarponi vagliando tutto ciò che viene realizzato con riferimento alla sua persona ed alla sua opera. -----

La Fondazione si propone di raggiungere detti scopi mediante l'esercizio delle seguenti attività: -----

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017; -----
- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; -----
- la promozione della cultura della legalità. -----

La Fondazione dovrà e potrà in via strumentale: -----

- perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per mantenere vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione verso i più deboli, che Michele Scarponi ha sempre affiancato alla carriera di ciclista (giovani, soggetti svantaggiati, diversamente abili, etc...) -----
- sostenere e promuovere l'attività sportiva nel rispetto delle regole dello sport, con particolare attenzione alle attività sportive di gruppo dedicate a giovani, soggetti svantaggiati, diversamente abili, etc...; -----
- favorire e promuovere iniziative che hanno come oggetto la salvaguardia del territorio ed il rispetto dell'ambiente; ----
- educare per prevenire la violenza stradale in ogni sua forma attraverso attività di educazione stradale e di collaborazione con enti pubblici e privati che già fanno della sicurezza stradale un proprio obiettivo; -----
- incentivare la locomozione umana, in bicicletta o a piedi, promuovendo spazi sicuri ed idonei come piste ciclabili e pedonali, favorendo la cultura del rispetto verso l'utenza debole della strada, una viabilità desiderabile, sostenibile, giusta e sicura, una cultura non più soltanto autocentrica, ma "a passo e a misura d'uomo"; -----
- promuovere l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno psicologico di coloro che sono sopravvissuti agli incidenti stradali e dei familiari di vittime di incidenti stradali; la difesa e la tutela dei loro diritti, prestando anche il proprio sostegno per ottenere giustizia; -----
- promuovere, elaborare e realizzare progetti aventi ad oggetto la sicurezza sulle strade, sensibilizzando, in particolare, l'opinione pubblica, i mezzi di informazione, e quanti hanno la responsabilità della sicurezza stradale; -----

- garantire la massima tutela del soggetto diversamente abile e del suo benessere anche attraverso la pratica sportiva con progetti di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone diversamente abili (fisici e/o mentali); incentivare per essi - anche attraverso gestione diretta o condivisa - i servizi di accoglienza, assistenza e cura al domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza; -----

- promuovere e sostenere centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, attività e centri culturali e sociali, espositive, sportive e sociali in genere, per giovani, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo . La Fondazione potrà inoltre organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinenti lo scopo dell'ente, ed in particolare attività e progetti didattici per scuole o associazioni sportive, sia nei locali a sua disposizione, sia presso terzi, sia del settore pubblico che privato che ne condividono gli obiettivi. -----

**ARTICOLO 3:** La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che i componenti mi esibiscono e che si allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

**ARTICOLO 4:** Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i signori Scarponi Giacomo, Marinelli Flavia, Scarponi Marco e Scarponi Silvia assegnano alla stessa la somma di Euro 30.000 (trentamila). -----

Detta somma viene conferita a mezzo dell'assegno circolare, non trasferibile, di pari importo, emesso da "BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO - SOCIETÀ COOPERATIVA" in data 7 maggio 2018, distinto dal n. SE 4025953766-03. -----

Di detta somma, i medesimi componenti dichiarano di voler destinare la somma di Euro 20.000 (ventimila) a costituire l'iniziale fondo di dotazione, ai sensi dell'art. 3 (tre) dello Statuto; -----

e la somma di Euro 10.000 (diecimila) a costituire l'iniziale fondo di gestione, sempre ai sensi del medesimo art. 3 (tre) dello Statuto. -----

Tutti i componenti approvano la destinazione dei fondi assegnati. -----

**ARTICOLO 5:** I signori Scarponi Giacomo, Marinelli Flavia, Scarponi Marco e Scarponi Silvia dichiarano espressamente che

l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita; ottenuto il riconoscimento giuridico, l'Ente assegnatario entrerà definitivamente nel possesso e nel godimento di detta somma di denaro. -----

Per essa comunque sarà cura del nominato rappresentante legale effettuare versamento su conto corrente bancario appositamente acceso a nome della Fondazione. -----

Il nominato Presidente viene espressamente incaricato di eseguire ogni pratica necessaria per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura ai sensi della vigente disciplina; per il riconoscimento della natura di ONLUS nella vigenza del regime normativo transitorio relativo agli Enti di Terzo Settore; per gli adempimenti conseguenti per ottenere la qualifica di Ente di Terzo Settore della costituita fondazione, una volta a regime la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017, con l'iscrizione nell'apposito Registro. -----

**ARTICOLO 6:** Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto i componenti dichiarano che il valore complessivo dei beni assegnati è di Euro 30.000 (trentamila). -----

**ARTICOLO 7:** I componenti con il presente atto ed ai sensi dello statuto approvato, nominano un Consiglio d'Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, che ha durata, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2019, eleggendo quali componenti i signori: -----

- Scarponi Giacomo: Presidente; -----

- Scarponi Marco: Segretario generale; -----

- Marinelli Flavia: Consigliere. -----

Tutti i nominati, sopra costituiti, accettano la carica loro conferita. -----

**ARTICOLO 8:** I componenti del Consiglio di Amministrazione nominano a ricoprire la carica di membro unico dell'Organo di Controllo, con funzione di revisore dei conti, il dottor: ----  
- ZAPPANICO Leonardo nato a Filottrano il giorno 24 giugno 1971, con studio in Filottrano, Via Trenta Giugno n. 21, codice fiscale ZPP LRD 71H24 D597V, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona al n. 624/A in data 3 aprile 2006, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con provvedimento D.M. del 17 aprile 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 34 del 27 aprile 2007 al n. 143919. -----

**ARTICOLO 9:** Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dai componenti in solido tra loro e dalla stessa Fondazione, chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali di legge previsti ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) (imposta di registro in misura fissa - esenzione da imposta di bollo - art. 82) e -



-----  
----- **STATUTO** -----  
-----

-----  
----- **della** -----  
-----

----- **"FONDAZIONE MICHELE SCARPONI"** -----  
-----

----- **\* \* \*** -----  
-----

----- **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE:** -----  
-----

E' costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE MICHELE SCARPONI"** -----

La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore): fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata. -----

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione **"FONDAZIONE MICHELE SCARPONI - ETS"**. Fino a tale evento la fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. -----

La fondazione ha sede nel Comune di Filottrano (AN). -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali. -----

La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale, senza dimenticare il particolare legame che Michele Scarponi aveva con il territorio della regione Marche. -----

----- **ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'** -----  
-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e viene costituita con lo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria di Michele Scarponi (Jesi, 25 settembre 1979 - Filottrano, 22 aprile 2017) affinché la sua eredità costituita da valori umani, civili e sportivi, vissuti intensamente giorno dopo giorno, con il sorriso, l'allegria, la fatica e la fiducia in un futuro migliore, non vada mai perduta; nonché di tutelare l'immagine sportiva, civile e sociale di Michele Scarponi vagliando tutto ciò che viene realizzato con riferimento alla sua persona ed alla sua opera. -----

La Fondazione si propone di raggiungere detti scopi mediante l'esercizio delle seguenti attività: -----

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017; -----
- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; -----

- la promozione della cultura della legalità. -----  
La Fondazione dovrà e potrà in via strumentale: -----  
- perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per mantenere vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione verso i più deboli, che Michele Scarponi ha sempre affiancato alla carriera di ciclista (giovani, soggetti svantaggiati, diversamente abili, etc...) -----  
- sostenere e promuovere l'attività sportiva nel rispetto delle regole dello sport, con particolare attenzione alle attività sportive di gruppo dedicate a giovani, soggetti svantaggiati, diversamente abili, etc...; -----  
- favorire e promuovere iniziative che hanno come oggetto la salvaguardia del territorio ed il rispetto dell'ambiente; ----  
- educare per prevenire la violenza stradale in ogni sua forma attraverso attività di educazione stradale e di collaborazione con enti pubblici e privati che già fanno della sicurezza stradale un proprio obiettivo; -----  
- incentivare la locomozione umana, in bicicletta o a piedi, promuovendo spazi sicuri ed idonei come piste ciclabili e pedonali, favorendo la cultura del rispetto verso l'utenza debole della strada, una viabilità desiderabile, sostenibile, giusta e sicura, una cultura non più soltanto autocentrica, ma "a passo e a misura d'uomo"; -----  
- promuovere l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno psicologico di coloro che sono sopravvissuti agli incidenti stradali e dei familiari di vittime di incidenti stradali; la difesa e la tutela dei loro diritti, prestando anche il proprio sostegno per ottenere giustizia; -----  
- promuovere, elaborare e realizzare progetti aventi ad oggetto la sicurezza sulle strade, sensibilizzando, in particolare, l'opinione pubblica, i mezzi di informazione, e quanti hanno la responsabilità della sicurezza stradale; -----  
- garantire la massima tutela del soggetto diversamente abile e del suo benessere anche attraverso la pratica sportiva con progetti di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone diversamente abili (fisici e/o mentali); incentivare per essi - anche attraverso gestione diretta o condivisa - i servizi di accoglienza, assistenza e cura al domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza; -----  
- promuovere e sostenere centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, attività e centri culturali e sociali, espositive, sportive e sociali in genere, per giovani, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo . La Fondazione potrà inoltre organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinenti lo scopo dell'ente, ed in particolare attività e progetti

didattici per scuole o associazioni sportive, sia nei locali a sua disposizione, sia presso terzi, sia del settore pubblico che privato che ne condividono gli obiettivi. -----

----- **ART. 3 - PATRIMONIO** -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il Patrimonio è composto da: -----

a) fondo di dotazione; -----

b) fondo di gestione. -----

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito: -----

-- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo; -----

-- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; -----

-- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione. -----

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito: -----

-- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----

-- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; -----

-- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione; -----

-- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere; -----

-- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari; -----

-- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa. -----

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere. -----



**ART. 4 - FONDATORI, PARTECIPANTI, VOLONTARI E ORGANI DELLA  
FONDAZIONE**

1) Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2.1) Sono Partecipanti ordinari le persone fisiche o giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo;

2.2) sono Partecipanti onorari le persone fisiche che, per particolari esperienze di vita e di sport condivise con Michele Scarponi possano concretamente contribuire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

3) sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività.

Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti/volontari.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017 -----

4) Sono organi della Fondazione: -----

a) - il Consiglio di Amministrazione; -----

b) - il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----

c) - il Segretario Generale; -----

d) - l'Organo di Controllo. -----

e) - l'assemblea di Partecipanti e Volontari; -----

f) - il Revisore legale. -----

----- **ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri. -----

Il numero dei Consiglieri e la durata in carica del primo consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della costituzione della Fondazione. -----

Spetta ai fondatori la determinazione del numero dei consiglieri per i successivi triennii. -----

2) Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i soci fondatori, fino a revoca o dimissioni. -----

3) I membri non di diritto del consiglio di amministrazione, - ove deliberata la sua composizione in un numero superiore a 3 (tre) - e comunque in misura non eccedente il numero di 3 (tre) vengono designati dall'assemblea dei partecipanti e volontari. -----

Essi durano in carica per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data dei singoli insediamenti, e possono essere riconfermati. -----

4) Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti aventi medesimi requisiti soggettivi di cui innanzi; qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto. -----

5) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario Generale che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente ed il Segretario Generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

6) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, ma con un minimo di tre voti favorevoli. In caso di parità di voti preva-

le il voto del Presidente - o in sua assenza - del segretario Generale. Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di Amministrazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione. -----

7) Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo ed il Revisore dei Conti, ove non nominati in sede di costituzione. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati. -----

8) La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purchè regolarmente giustificate, il cui rimborso sarà regolato da un predisponendo regolamento interno della fondazione. -----

9) Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Collegio dei Revisori. -----

Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito. -----

---- **ART. 6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.** ----

1) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione. -----

2) In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenute tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede ad eleggere, un Presidente tra i fondatori e, in mancanza, tra gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. -----

3) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. -----

4) Per il compimento degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio. Il Consiglio può attribuire al Presidente poteri di ordinaria amministrazione in via continuativa. -----

5) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei partecipanti. -----

6) Adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo consiglio da convocare entro 30 giorni per ratifica del suo operato. -----

----- **ART. 7 - SEGRETARIO GENERALE** -----

1) Il Consiglio di Amministrazione al suo interno tra i Fondatori può nominare il Segretario Generale che resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato. -----

2) Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi. -----

3) Al Segretario Generale potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della fondazione di fronte a terzi, ferma restando la sua funzione di cui all'art. 5 dello statuto in caso di assenza o impedimento del Presidente, con conseguenti poteri di rappresentanza ex art. 6 dello statuto. ---  
Esso svolge le funzioni di Tesoriere e sovrintende alla corretta gestione economica dell'Ente. -----

#### ----- **ART. 8 - ORGANO DI CONTROLLO** -----

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

#### ----- **ART. 9 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI E DEI VOLONTARI** -----

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è composta da tutti i partecipanti alla Fondazione e da tutti i Volontari. -  
Hanno diritto di intervenire alle sue riunioni i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo ed il Revisore. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo, almeno otto gior-

ni prima dell'adunanza anche mediante raccomandata, telegramma, telefax, email, o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione della convocazione ed, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, su richiesta del 20% (venti per cento) dei partecipanti/volontari. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----  
Può formulare pareri e proposte circa le attività ed i programmi della Fondazione; ha funzioni consultive per il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che lo stesso ritenga di acquisire dalla stessa un parere preventivo. -----  
Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro dei partecipanti/volontari. -----  
Ciascun iscritto ha un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. -----  
Ciascun iscritto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro iscritto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino ad un massimo di tre iscritti. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. -----  
E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

#### ----- **ART. 10 - REVISORE DEI CONTI** -----

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del Dec. Leg.vo 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore. -----

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 8 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato Dec. Leg.vo 117/2017. -----

#### ----- **ART. 11 - SCIoglimento** -----

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. -----

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, pre-

vio parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti. -----

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. -----

E' fatta salva, per l'eventuale periodo transitorio, l'applicazione della disciplina delle O.N.L.U.S. inerente la devoluzione del patrimonio. -----

-- **ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE** --

1) L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. -----

2) Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse. -----

3) Le modifiche allo statuto, purchè compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti. --

----- **ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE** -----

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, ovvero ciascun partecipante, ovvero tra componenti degli organi statutari e partecipanti, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-

blico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, alla decisione di un Arbitro unico nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento vigente. -----

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale - che i soggetti interessati, fin d'ora, riconoscono vincolante nel testo che risulterà vigente - e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge -----

la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c.. -----

----- **ART. 14 - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO** -----

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione ed all'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione. -----

F.to: Giacomo Scarponi - Marinelli Flavia - Marco Scarponi - Silvia Scarponi - Marco Diotallevi teste - Maria Elena Marani teste - Pietro Ciarletta Notaio (segue impronta sigillo) ----